

COMUNE DI VOLPARA
Provincia di Pavia

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CENTRO
SPORTIVO POLIFUNZIONALE**

Art. 1 – Oggetto della convenzione

La presente convenzione ha per oggetto la gestione della struttura identificata come centro sportivo polifunzionale denominata “ Centro Sportivo Lodigiani “ sita in via Roma .

Art. 2 – Descrizione della struttura e delle attrezzature

La struttura affidata in gestione è costituita da :

- a) un campo polivalente calcetto – tennis in erba sintetica;
- b) campo da bocce
- c) due chioschi in legno ad uso bar
- d) un complesso spogliatoi con bagno e docce
- e) area circostante attrezzata
- f) costruzione in legno di mq

La struttura affidata in gestione comprende inoltre gli impianti tecnologici, di illuminazione notturna e le seguenti attrezzature ed arredi in dotazione:
sei tavoli, trentacinque sedie, due gazebo.

Art. 3 – Durata del contratto

Il contratto di gestione avrà durata di anni dieci con decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, salvo revoca anticipata ai sensi delle disposizioni che seguono .

Art. 4 – Consegna, verifiche annuali e riconsegna delle strutture

La struttura viene consegnata al gestore nello stato di fatto in cui si trova, gli impianti verranno consegnati tutti funzionanti e nello stato di fatto in cui si trovano.

All’inizio e alla scadenza del contratto sarà stilato apposito verbale di verifica della struttura e delle attrezzature in gestione; a mezzo di tale verbale dovranno essere fatte rilevare le eventuali carenze, nonché gli eventuali danni e disfunzioni causati.

I verbali sopraccitati dovranno essere redatti in contraddittorio tra il gestore e il tecnico comunale.

Art. 5 – Personale

Per la gestione dovrà essere impiegato personale qualificato ed in regola con le vigenti normative in materia.

Il suddetto personale sarà alle esclusive dipendenze del gestore il quale sarà il solo ed unico responsabile degli obblighi derivanti dall’osservanza delle vigenti norme in materia di trattamento economico ed assicurativo, restandone l’Amministrazione Comunale completamente e penalmente sollevata.

Il gestore sarà inoltre l'unico responsabile del corretto comportamento ed operato del personale ed è impegnato alla sua sostituzione immediata qualora, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale, lo stesso non risultasse idoneo ed adatto.

Art. 6 - Investimenti

Il Gestore è obbligato a realizzare entro due mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione la sostituzione del manto erboso in materiale sintetico del campo da calcetto.

L'intervento dovrà essere realizzato a regola d'arte sotto la diretta responsabilità del gestore ed a totale cura e spese del gestore stesso, previa presentazione al Comune del relativo progetto che dovrà essere da questi approvato.

L'Ufficio tecnico comunale avrà facoltà di sorvegliare la regolare esecuzione dei lavori anzidetti e ogni sua prescrizione dovrà essere scrupolosamente osservata dal gestore.

Il Comune di Volpara a propria cura e spese provvederà alla sistemazione del fondo del campo da calcetto prima che il gestore esegua i suddetti lavori.

E' prevista una penale di € 10.000,00 a carico del gestore nel caso in cui non provveda alla sostituzione del manto erboso, dopo che il Comune abbia provveduto all'esecuzione dei lavori di sua competenza, entro il termine indicato al comma 1°.

Art. 7 – Oneri a carico dell'Amministrazione

Sono a carico dell'Amministrazione tutti gli oneri per l'esecuzione di tutte le opere di manutenzione straordinaria purché non conseguenti ad incuria o dolo:

- a) sistemazione delle coperture e delle lattonerie;
 - b) impianto e potatura straordinaria di essenze arboree, seminagione dei prati e loro concimatura straordinaria;
 - c) tinteggiatura generale, esterna ed interna, dei servizi e verniciatura generale di recinzioni e cancellate;
 - d) modifiche o varianti strutturali e complementari ai locali o agli impianti in adeguamento alle norme di legge e per miglioramenti funzionali;
 - e) sostituzione delle apparecchiature (saracinesche, quadri comando, ecc) e delle attrezzature sportive non più recuperabili per vetustà o rottura per il normale uso nonché per il necessario adeguamento alle norme vigenti;
 - f) nuove costruzioni o rifacimenti di lastricati, pavimentazioni, marciapiedi e rivestimenti interni ed esterni
 - g) interventi strutturali in caso di cedimenti del campo sportivo.
- Ogni altro intervento non compreso fra quelli dianzi indicati fa carico al Gestore.

Art. 8 – Oneri a carico del gestore.

Sono a carico del gestore:

- tutte le opere di manutenzione ordinaria che si rendessero necessarie;
- le spese relative alla fornitura di energia elettrica, gas metano, acqua, e servizio di raccolta rifiuti solidi urbani, con bollettazione che recherà direttamente la intestazione del gestore, nonché le spese per il materiale di pulizia e disinfestazione per la struttura nel suo complesso, comprensiva dei campi da gioco, dei chioschi, degli spogliatoi e della struttura in legno ;

- la corresponsione del trattamento economico previsto dalla vigente legislazione ai prestatori d'opera a qualsiasi titolo e l'assolvimento nei loro confronti di tutti gli obblighi assicurativi, assistenziali, previdenziali ed antinfortunistici;
- gli oneri derivanti dalle assicurazioni obbligatorie;
- il controllo e il mantenimento della struttura a norma anti-infortunistica;
- l'esecuzione delle riparazioni dei danni causati da un improprio e scorretto uso da parte del personale addetto e degli utenti.

Art. 9 – Adempimenti del Gestore

- 1) Il Gestore e' tenuto a provvedere:
 - a) alle operazioni **giornaliere** di conduzione, controllo, pulizia e manutenzione ordinaria, consistenti:
 - prenotazione campi, accensione e spegnimento dell'impianto di illuminazione notturna quando necessaria, pulizia degli spogliatoi e dei servizi igienici annessi, dei chioschi e di tutta l'area adiacente gli impianti sportivi.
 - b) alle seguenti operazioni **periodiche** o **occasionali** di conduzione, controllo, pulizia e manutenzione ordinaria:
 - b1) del centro sportivo in generale:
 - pulizia generale, disinfezione periodica e disinfestazione, quando necessaria, dei servizi e locali annessi;
 - b2) per gli impianti elettrici:
 - sostituzione di lampade e prese o spine deterioratesi;
 - modifica agli impianti (previo nulla-osta comunale) per le proprie esigenze organizzative;
 - riparazione delle apparecchiature manomesse o lesionate per l'uso;
 - controllo periodico delle linee esterne e dei quadri comando, e del loro mantenimento a norma di legge;
 - b3) per l'impianto igienico-sanitario:
 - spurgo e disinfezione di tutte le apparecchiature esistenti nonché delle relative condotte;
 - b4) per i locali accessori:
 - pulizia e manutenzione di gronde e pluviali onde garantirne il perfetto funzionamento;
 - c) alla cura e gestione del servizio bar.
- 2) La pulizia e la manutenzione degli impianti dovranno essere svolte in orari tali da non arrecare disturbo agli utenti ed intralcio al regolare andamento delle attività sportive;
- 3) E' fatto divieto al gestore di manomettere, anche temporaneamente e per esigenze organizzative proprie, gli impianti esistenti.
- 4) Per la conduzione degli impianti e delle attrezzature sportive il Gestore potrà avvalersi delle prestazioni specialistiche di terzi, restando l'Amministrazione Comunale estranea da qualsiasi rapporto con essi, restando altresì indenne e sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità.
- 5) Il Gestore e' tenuto ad effettuare tutte le forniture strumentali, connesse o complementari alle attività dinanzi elencate, quantunque non indicate nella presente convenzione, senza che per ciò possa pretendere alcun genere di rimborso, ristori o indennizzo.

Art.10 – Obblighi

Mentre il Comune non assume alcun obbligo particolare per la gestione, il gestore oltre a quanto precisato nei precedenti articoli sarà tenuto obbligatoriamente a :

- consentire l'accesso alla struttura e l'effettuazione di tutti i controlli al personale ASL e comunale, preposto allo scopo;
- fornire la prova degli avvenuti adempimenti di legge a favore dei prestatori d'opera. Nei confronti dei volontari eventualmente inseriti nelle attività sportive, il Gestore dovrà garantire l'assicurazione contro gli infortuni, le malattie connesse all'attività nonché per la responsabilità civile verso terzi;
- assicurare la custodia della struttura;
- disporre di assicurazione di responsabilità civile per danni causati agli utenti e a terzi per un massimale di € 500.000,00.

Art.11 – Facoltà delle parti

Oltre a quanto previsto dai precedenti articolo, il Comune si riserva la facoltà di usufruire direttamente della struttura e degli impianti per la durata massima di sette giorni all'anno a titolo gratuito per manifestazioni promozionali. In questo caso il gestore dovrà prestare la massima collaborazione, provvedendo oltre che all'effettuazione di tutte le normali operazioni di conduzione anche alla disponibilità del personale, allo scopo di ottenere la migliore riuscita delle manifestazioni organizzate.

Per tale collaborazione il gestore non avrà diritto ad alcun tipo di compenso o riconoscimento di particolari indennizzi.

L'utilizzo della sopraccitata facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale dovrà essere comunicata al gestore almeno 15 giorni prima della data fissata per la manifestazione.

Art. 12 – Responsabilità

Tutte le responsabilità, nessuna esclusa, derivanti dalla gestione sono a carico del gestore.

Gli eventuali danni causati da chiusure obbligatorie, da qualsiasi cause determinate, saranno di esclusiva competenza del gestore, restandone l'Amministrazione comunale completamente sollevata.

Il verificarsi degli eventi sopraccitati non potrà determinare richiesta di particolari compensi o sconti o proroghe sui pagamenti delle rate dei corrispettivi.

Art. 13 – Orari di apertura e di chiusura

BAR

deve essere assicurata l'apertura giornaliera durante la stagione estiva dal 30 maggio al 31 agosto dalle ore 18,00 alle ore 24,00

IMPIANTI SPORTIVI

Gli impianti dovranno restare aperti tutto l'anno, gli orari di accesso ai servizi dovranno tener conto dell'uso sportivo degli impianti e potranno variare dalle ore 18,00 alle ore 24,00 di ogni giorno.

Gli impianti sono a disposizione dei residenti nel Comune di minore età, tutti i giorni, compresa la domenica, e possono essere utilizzati nell'orario di apertura, tranne che siano programmati incontri sportivi, con esonero del gestore da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 14 – Manifestazioni

Il gestore potrà, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, provvedere all'organizzazione di manifestazioni, anche serali, a scopo sociale-ricreativo.

Dette manifestazioni dovranno essere concordate e autorizzate dall'Amministrazione Comunale a seguito di presentazione di apposita richiesta, almeno sette giorni prima dell'evento.

A copertura delle spese il gestore potrà avvalersi di eventuali sponsorizzazioni.

Il gestore sarà unico responsabile di tutti gli eventi che, in dipendenza dello svolgimento delle manifestazioni, potessero verificarsi con assunzione a suo carico delle spese e delle responsabilità per i danni causati a qualsiasi titolo sia all'impianto che agli spettatori, mentre l'Amministrazione dovrà essere completamente sollevata, anche se responsabile del rilascio dell'autorizzazione.

Art.15 – Prezzi

I prezzi per l'accesso alle dotazioni di cui all'art.2 lettere a),b),d),f), sono stabiliti con atto deliberativo della Giunta Comunale su proposta del gestore.

Art.16 – Corrispettivo

Il corrispettivo è fissato in € annui, determinato applicando la percentuale a rialzo del % sul canone posto a base di gara offerto dal gestore risultato aggiudicatario a seguito della procedura aperta, e deve essere corrisposto in unica rata entro il 30 novembre di ogni anno.

L'importo verrà aggiornato annualmente in base ai valori dell'indice ISTAT.

In caso di mancato pagamento alla scadenza stabilita si applicherà al gestore una penale pari a € 10,00 per ogni giorno di ritardo.

Art. 17 – Gestione del bar

Viene affidata al Gestore anche la conduzione dei due chioschi ad uso bar annessi all'impianto sportivo. Il Gestore se non sia in possesso dei requisiti professionali può nominare un preposto previa comunicazione al Comune delle generalità e dei requisiti.

Alla comunicazione deve essere allegata la dichiarazione del preposto in cui attesta di essere in possesso dei requisiti professionali e morali per la somministrazione di alimenti e bevande e di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'art. 38 d. lgs 163/2006.

Il gestore e il preposto rispondono solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio che dovrà essere espletato nel rispetto della normativa vigente.

Tutti gli oneri e le responsabilità per l'esercizio dell'attività di cui al presente articolo si intendono parte integrante dell'affidamento e gestione dell'impianto nel suo complesso, per cui è soggetto a tutte le condizioni, obblighi e modalità di cui al presente atto.

Art.18 – Cessione anticipata del rapporto di concessione

Costituiscono causa di decadenza del contratto:

la cessione o il subappalto della presente concessione

la cessazione dell'attività del Gestore

la messa in liquidazione o fallimento del gestore

l'esercizio di attività diverse da quelle autorizzate.

La concessione può essere risolta anticipatamente

Per ripetute violazioni delle disposizioni contenute nel presente atto, fermo restando l'obbligo del Gestore per il risarcimento degli eventuali danni

Per gravi inosservanze delle norme igienico sanitarie nella conduzione degli impianti

Per l'applicazione di tariffe diverse da quelle approvate

Per gravi danni prodotti all'impianto e alle sue dotazioni

Per la reiterata violazione degli obblighi gestionali e manutentivi previsti nella presente convenzione.

A decorrere dal terzo anno di gestione la concessione può essere revocata ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione per motivi di pubblico interesse. In questo caso verrà rimborsato al gestore il valore residuo della spesa sostenuta per la sostituzione del manto erboso, e precisamente:

3° anno rimborso del 70% della spesa sostenuta

4° anno rimborso del 60% della spesa sostenuta

5° anno rimborso del 50% della spesa sostenuta

6° e 7° anno rimborso del 20% della spesa sostenuta

8°, 9° e 10° anno rimborso del 10% della spesa sostenuta.

Art.19 – Divieto di subappalto e cessione del contratto.

E' vietato il subappalto e la cessione del presente contratto.

Art. 20– Spese contrattuali

Tutte le spese per la stipula della presente convenzione e registrazione della stessa sono a carico del gestore.

Art.21 – Disposizioni generali e finali

Il Gestore è tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia di concessioni e di utilizzo e gestione di impianti pubblici secondo le normative vigenti.

Per quanto non regolamentato con la presente concessione si rinvia alle disposizioni di legge in materia.

Con il presente atto sottoscritto il Gestore si assume gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari.